

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 5-2337

Articolo 9, l.r. n. 18/2007. Partecipazione delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" al processo di programmazione socio-sanitaria regionale. Rinnovo della Convenzione.

A relazione del Presidente Cota:

La legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (“Norme per la programmazione sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”) , al capo II, ha ridefinito il processo per il concorso dei soggetti istituzionali, dei soggetti partecipativi e delle autonomie locali alla programmazione socio-sanitaria, prevedendo - in particolare all’articolo 9 - la partecipazione degli Atenei piemontesi al processo di programmazione regionale, con riferimento ai principi individuati nell’ambito di una apposita convenzione. La convenzione diveniva pertanto lo strumento amministrativo preordinato al fine di regolare in via generale le modalità della collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione regionale e le Università sedi delle Facoltà di Medicina e chirurgia.

Prevedeva la stessa legge regionale, all’articolo 21, comma 3, che l’attivazione operativa delle Aziende ospedaliere – universitarie (AOU), strutture attraverso le quali si realizza istituzionalmente la collaborazione tra Servizio sanitario ed Università, come definite dalla normativa statale (d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517), recepita dalla D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, fosse definita dalla Giunta regionale d’intesa con gli Atenei piemontesi.

Questi ultimi – che, come detto, sono altresì chiamati, ai sensi del precedente articolo 9, a partecipare al processo di programmazione socio-sanitaria regionale nell’ambito di principi dettati convenzionalmente e ad elaborare protocolli d’intesa con la Regione – sono, in considerazione dell’insistenza, al loro interno, dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi del Piemonte orientale “A. Avogadro”, come già peraltro sancito dai protocolli d’intesa Regione - Università siglati nell’anno 2001.

Atteso che lo sviluppo della fase propositiva necessaria alla realizzazione dell’intesa sulle regole di funzionamento delle AOU risultava determinante ai fini dell’effettiva realizzazione del modello organizzativo prefigurato dalla citata D.C.R. n. 136-39452 e dalla successiva D.G.R. n. 65 -7819 del 17 dicembre 2007, determinando la necessità di revisione degli strumenti organizzativi e di confronto in allora disponibili, ed in particolare della Commissione paritetica già istituita a norma dell’art. 5 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, fu emanata la D.G.R. n. 3-8303 del 3 marzo 2008, recante “Art.9, l.r. n. 18/2007. Partecipazione delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale al processo di programmazione socio-sanitaria regionale. Approvazione convenzione”.

La stessa convenzione, poi siglata dalle parti in data 15 aprile 2008, prevedeva – all’art. 11 - una durata triennale dalla data della sottoscrizione e la possibilità di rinnovo previa manifestazione espressa delle parti.

Ora, in considerazione della scadenza, atteso l’interesse al rinnovo dello strumento convenzionale e recepita la manifestazione di volontà dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (espressa con deliberazione del Senato accademico dell’ 11 aprile 2011) e dell’Università degli Studi di Torino (v. nota del 14 aprile 2011, prot. n. 13586), si propone di addivenire al rinnovo di tale documento per un ulteriore periodo di vigenza triennale decorrente dalla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18;

visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007;

vista la D.G.R. n. 3-8303 del 3 marzo 2008;

visti tutti gli atti richiamati in premessa;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di rinnovare, in parziale sanatoria, fino al 15 aprile 2014 - con la sottoscrizione, che sarà effettuata dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte o da suo delegato, della convenzione di cui all'Allegato A), che consta di un articolo unico e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - la convenzione tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale quale risultante dall'allegato A) alla D.G.R. n. 3-8303 del 3 marzo 2008, recante "Articolo 9, l.r. n. 18/2007. Convenzione Università – Regione in materia di partecipazione delle Università al processo di programmazione socio-sanitaria regionale. Approvazione convenzione";
- di dare atto che tale convenzione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A).

Articolo 9, l.r. n. 18/2007: convenzione Università – Regione in materia di partecipazione delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “A. Avogadro” al processo di programmazione socio-sanitaria regionale.

L'art. 9 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18, prevede che sia stipulata una Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Atenei piemontesi sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia (l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”), per regolare le modalità di partecipazione delle Università stesse al processo di programmazione socio-sanitaria regionale, e conseguentemente per la definizione delle modalità di realizzazione dei percorsi amministrativi per l'acquisizione delle intese di cui alla medesima legge regionale.

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (“Norme per la programmazione sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”);

vista la l. r. 24 gennaio 1995, n. 10 (“Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”);

visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (“Riordino della disciplina in materia di sanità, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”);

visto il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”);

visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001, (“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517”);

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (“Individuazione delle Aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali”);

vista la D.G.R. n. 65-7819 del 17 dicembre 2007 (“Assetto del Sistema sanitario regionale, adempimenti conseguenti alla l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007 ;

premessa l'esigenza di :

- definire la piena responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
- sviluppare metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;
- esplicitare l'impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che costituisce obiettivo del servizio sanitario nazionale, e della funzione formativa e di ricerca propria delle Università;
- definire, sulla base dei principi di cui all'art. 21 della l.r. n. 18/2007, le modalità di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie, quali sedi nelle quali si realizza pienamente la collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le rispettive funzioni e competenze;

Tra

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente pro-tempore Avv.n Roberto Cota, domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale in Torino, Piazza Castello n. 165;

e

l'Università degli Studi di Torino – rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ezio Pelizzetti, domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi n. 8;

e

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Garbarino, domiciliato per la carica in Vercelli, Via Duomo n. 6;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1.

La convenzione tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “A. Avogadro” stipulata ai sensi dell’articolo 9, l.r. n. 18/2007, in materia di partecipazione delle Università al processo di programmazione socio-sanitaria regionale, quale risultante dall’allegato A) alla D.G.R. n. 3 – 8303 del 3 marzo 2008, sottoscritta dalle parti in data 15 aprile 2008 (n. rep. 13436), è rinnovata per la durata di anni tre decorrenti dalla sua scadenza, fino al 15 aprile 2014, e potrà essere rinnovata con espressa manifestazione di volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li

Per la Regione Piemonte
Il Presidente
(Avv. Roberto Cota) o suo delegato

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
(Prof. Ezio Pelizzetti)

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Il Rettore
(Prof. Paolo Garbarino)
